



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco TIRELLI	Presidente
dott. Antonio GRECO	Componente
dott. Gastone ANDREAZZA	Componente
dott.ssa Irene TRICOMI	Componente
dott. Andrea GENTILI	Componente-relatore

DECISIONE

Rilevato che, con provvedimento adottato in data 17 aprile 2019 l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte di appello di Milano, esaminata la lista elettorale n. 13 presentata dal signor Lamberto Roberti, nato a Fano (Pu) il 2 marzo 1953, recante il logo "PARLAMENTARE INDIPENDENTE", ne ha disposto la non ammissione alle consultazioni elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia convocate per il prossimo 26 maggio 2019;

che tale decisione è stata assunta, assorbita ogni altra questione, in quanto la lista in questione è costituita da un solo nominativo, rispondente alle generalità dello stesso presentatore, sicché la stessa è stata ritenuta essere in contrasto con la previsione di cui agli artt. 4 e 12, VIII comma, delle legge n. 18 del 1979, i quali prevedono che ciascuna lista concorrente alle predette consultazioni debba comprendere un numero di candidati non inferiore a tre;

che, pertanto, ha disposto la non ammissione della lista in questione;

che, comunicato il provvedimento al presentatore, questi, con atto di data 19 aprile 2019, indirizzato a questo Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, depositato in pari data presso l'Ufficio circoscrizionale di Milano, ha formulato ricorso avverso la predetta decisione, rivendicando, in ossequio al principio della personalità del diritto di elettorato passivo, spettante ad ogni singolo cittadino, la legittimità della presentazione di una lista elettorale con la quale sia avanzata la candidatura di un singolo individuo;

1

che, con atto in data 19 aprile 2019, l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte di appello di Milano, formulando le proprie deduzioni in merito al ricorso presentato dal Roberti, ha rilevato come le stesse non potessero trovare accoglimento.

Considerato che, secondo i termini legislativi contenuti nell'art. 12, comma ottavo, della legge n. 18 del 1979, recante Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione ove la stessa sia stata presentata;

che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 22, comma primo, n. 3, del dPR n. 361 del 1957, in quanto richiamato dall'art. 51 della citata legge n. 18 del 1979, l'Ufficio elettorale circoscrizionale dichiara non valide le liste formate da un numero di candidati inferiore a quello minimo previsto dalla legge;

che il ricorrente Roberti non si è assolutamente confrontato con tali disposizioni normative, rivendicando una indeterminata libertà nella formazione delle candidature per la elezione dei membri italiani presso il Parlamento europeo sostenendo che la riferibilità ad ogni singolo cittadino del diritto di elettorato passivo legittimerebbe non solo la presentazioni di liste uninominali ma anche la derogabilità degli altri obblighi formali riferiti alla dimostrazione di una qualche rappresentatività della candidatura;

che, peraltro, dal verbale di deposito della lista non risultano essere state prodotte le sottoscrizioni né dedotta la esistenza di una ragione di esonero da tale obbligo;

che, inoltre, dalla comunicazione del Ministero non risulta prodotta la dichiarazione di trasparenza;

che, pertanto, il ricorso del Roberti è palesemente infondato, atteso che lo stesso si pone consapevolmente *contra legem*, affermando, senza alcun fondamento normativo, la generica inapplicabilità di talune disposizioni legislative tassative.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2019

I Componenti

Antonio S. G. ...
E. G. ...
Jean ...
A. ...

Il Presidente

Depositato in Segreteria
oggi, 20/4/2019

h. 11.30

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE

